

TRIBUNALE DI CUNEO
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE DEI BENI
EX ART. 14 TER L. 3/2012

Nell'interesse dell' [REDACTED], nato ad [REDACTED],
residente in [REDACTED]),
rappresentato e assistito giusta procura a margine del presente atto dall'Avv.
Claudio Demaria (DMRCLD59C29D205D - P.IVA 02195300047 - FAX
0171/634063, PEC: claudio.demaria@ordineavvocaticuneo.eu), presso il cui
studio in Cuneo, Via Felice Cavallotti n. 29 elegge domicilio.

Premesso che:

- l'OCC - Cuneo, Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento dell'associazione territoriale degli ordini economico giuridici di Cuneo, nella persona del suo referente Avv. Flavio Gazzi, vista l'istanza depositata dall'odierno ricorrente in data 21/11/2018, presso la segreteria OCC di Cuneo, con provvedimento in pari data ha nominato quale gestore della crisi la dott.ssa Stefania Marro, nata a Cuneo l'8/7/1979, residente in Vernante, Strada Statale 20 n. 24 B - C.F. MRRSFN79L48D205F, PEC stefania.marro@odcec.cuneolegalmail.it OCC (all. 1 al doc. A);
- è intenzione del ricorrente chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni ex art. 14 L. 3/2012, al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa;
- il debitore, che pure sottoscrive il presente ricorso, dichiara, circa i presupposti per l'ammissibilità, quanto segue.

*** * ***

In merito all'ammissibilità della domanda

Il ricorrente:

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis.

*** * ***

Sulla Relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi

La completezza e l'attendibilità della documentazione che viene allegata alla presente domanda sono state accertate dalla dott.ssa Stefania Marro, quale organismo di composizione della crisi, nominata dal Tribunale, nella propria relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter, comma 3, l. 3/2012 (doc. A e allegati).

Relazione, questa, cui si rinvia e che ha altresì affrontato le questioni di cui ai punti a), b) c) e d) della menzionata disposizione di legge.

*** * ***

Sulle cause che hanno determinato l'indebitamento, di cui alla lettera a) dell'art. 9 c. 3 l. 3/2012.

Le stesse sono riassumibili come segue.

L'istante svolge la professione di architetto da circa trent'anni

Nel 2008, con tre soci, ha co-fondato la società [REDACTED], di cui è stato presidente, società che si occupa di progettazione e realizzazione di case in bioedilizia. In pochi anni, purtroppo, dopo un primo exploit, la crisi economica in generale e quella edilizia in particolare hanno determinato, a loro volta, una grave crisi di liquidità di tale società.

Come professionista singolo, quale progettista e direttore dei lavori, è “incappato” con tre distinti fallimenti, uno dei quali con un percorso complesso lo ha portato ad essere condannato, in sede civile, per un cantiere in Liguria, con addebitamento, parziale, delle spese di soccombenza del processo.

Nel frattempo, anche la crisi generale ha fatto sì, come detto, che il lavoro sia notevolmente diminuito.

Dal punto di vista personale, dopo 18 anni di convivenza, lo scrivente si è sposato nel dicembre 2015, con la sig.ra [REDACTED], che ha due figli adulti da precedente matrimonio, uno dei quali studia ancora e l'altro partecipa a un dottorato di ricerca in Canada.

L'istante e la moglie hanno comunque fatto sempre fatto grandi sacrifici, senza dispendio di denaro né investimenti azzardati o sbagliati.

Nel 2014 si è verificata la prima grave crisi economica con il ritiro degli affidamenti bancari impegnativi, ma sempre onorati, a causa della diminuzione dei flussi sui conti.

La moglie dell'istante ha permesso che venisse rifinanziato il mutuo per dare un aiuto a superare la crisi.

Dal 2014 l'istante collabora stabilmente, ma saltuariamente, con un collega a [REDACTED] dove si ferma circa due settimane al mese. Ciò non è avvenuto nel 2019. Si confida che la collaborazione possa riprendere presto.

*** * ***

Sulla documentazione allegata

- nella presente domanda è incluso l'elenco di tutti i beni del ricorrente recante specifiche indicazione sul possesso dei beni mobili e delle cose immobili;

- la documentazione prodotta, visionata e consegnata al professionista designato ha permesso la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente.

*** * ***

Sulla situazione patrimoniale del ricorrente

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio della dott.ssa Stefania Marro evidenzia le seguenti poste:

- il ricorrente ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati all.2 e 5 (beni immobili e beni mobili).
- I creditori del ricorrente sono quelli indicati nell'elenco allegato 10 con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
- Il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo scrivente, dalla moglie [REDACTED] e dal figlio di questa, nato da precedente matrimonio, sig. [REDACTED], studente universitario (cfr. certificato di stato di famiglia, all. 4)

*** * ***

Sul Piano di liquidazione

Il programma di liquidazione che [REDACTED] sottopone al Tribunale di Cuneo ha durata di quattro anni. Nell'arco di tale periodo temporale si prevede che i beni (immobili e mobili) possano essere dismessi, attraverso le modalità che il Tribunale e l'organismo di composizione della crisi riterranno più opportune, ed il relativo realizzo possa consentire il soddisfacimento dei creditori nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, previo pagamento delle spese in prededuzione, ed al netto delle spese necessarie per il sostentamento del ricorrente.

La documentazione presentata è stata analizzata dalla Dott.ssa Stefania Marro nella relazione.

Tanto premesso

PROPONE

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo quanto previsto dalla Legge rinviando alla relazione particolareggiata della Dott.ssa Stefania Marro.

In virtù di tutto quanto sopra,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Cuneo voglia dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 14 ter e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e dichiarare aperta la procedura di liquidazione; che voglia disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Si chiede espressamente che il ricorso e la relazione particolareggiata vengano pubblicati nella versione oscurata per ragioni di riservatezza.

Si allegano i seguenti documenti:

A) relazione particolareggiata

1. nomina gestore;
2. visura immobiliare;
3. offerta irrevocabile d'acquisto;
4. certificato storico;
5. dichiarazione proprietà beni mobili;
6. visura personale ricorrente;

7. elenco spese famigliari;
 8. dichiarazione dei redditi anni 2016/2017/2018 e bilancio verifica 2019;
 9. dichiarazione di regolare pagamento debiti e di conformità documentazione prodotta;
 10. precisazione crediti;
 11. certificazione di rottamazione del 02/08/2018;
 12. scritture contabili anni 2016/2017/2018/2019;
 13. documentazione depositata dal debitore istante;
 14. preventivo referente OCC.
- B) elenco creditori – precisazione crediti;
- C) elenco beni debitore;
- D) dichiarazione redditi ultimi tre anni;
- E) elenco spese correnti e famigliari;
- F) certificato stato di famiglia;
- H) scritture contabili anni 2016/2017/2018/2019;
- I) relazione particolareggiata “oscurata”
- L) copia ricorso “oscurata”.

*** * ***

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.

Cuneo, 4 marzo 2020



Avv. Claudio Demaria



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Letta l'istanza di [REDACTED] per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio

Letti gli atti allegati e le produzioni correlate

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012; che l'istante è debitore non fallibile, e quindi non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012

Rilevato che il ricorrente afferma trovarsi in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;

rilevato che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 ter, comma 3, l. cit.;

rilevato che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice, ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.; che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni; che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile; che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] cf [REDACTED], ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

Nomina

Liquidatore la dr.ssa Stefania Marro già nominato OCC con studio inCuneo con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5,



l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

- dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- dato atto che, ai sensi dell'art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

- dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;

dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

Fissa

ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia nonché per l'espletamento della attività professionale in euro 18.072,00 annui mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo omissi i dati sensibili diversi dal nominativo del debitore;

Ordina

la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 17/11/2020

Il Giudice

drNatalia Fiorello

COMPLETAMENTE
IN DATA 18 NOV. 2020
AW. DEMARIA CLAUDIO

LIQUIDATORE Dr. PIANO STEFANIA

IL CANCELLIERE
Stefano Bonissone

